

Convenzione

tra l'AUSER Provinciale di Cremona

e il Comune di Persico Dosimo

per la gestione di alcuni servizi di

competenza del Comune

Periodo 01.01.2014 – 31.12.2014

CONVENZIONE

Il giorno dieci del mese di gennaio dell'anno duemilaquattordici in Persico Dosimo,

TRA

l'Amministrazione comunale di Persico Dosimo – C.F. 00323920199– di seguito indicata come il “Comune”, nella persona del Responsabile del Servizio, Bigoli geom. Gianluigi - nato a Cremona (CR), il 23.06.1956, e residente in Persico Dosimo, Via B. Buozzi n° 2, C.A.P. 26043, autorizzato ad impegnare legalmente e formalmente l'amministrazione che rappresenta,

E

l'Associazione “AUSER Volontariato” Comprensoriale di CREMONA – C.F. 93017040192 – associazione regolarmente iscritta nel Registro Provinciale del Volontariato, di seguito indicata come la “Associazione”, con sede in CREMONA, Via Mantova, n.31, C.A.P. 26100, nella persona del rappresentante legale TONARELLI AGOSTINO - C.F. TNRGTN53S04Z600Q - nato a S. FERNANDO (Buenos Aires), il 04.11.1953, e residente Pescarolo ed Uniti - Via Della Macina, n. 7, C.A.P. 26033,

PREMESSO

- o che l'art. 7 della Legge 11 agosto 1991, n. 266 prevede la possibilità, per gli enti locali, di stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi nei registri regionali del volontariato;
- o che, in conformità alla Legge n. 266/1991, l'art. 8 della legge regionale della Lombardia 24 luglio 1993, n. 22, prevede la possibilità, per le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi, di stipulare, con la Regione e con gli altri enti pubblici, convenzioni per lo svolgimento di attività integrative o di supporto ai servizi pubblici;

- o che il "Comune", per lo svolgimento delle attività elencate nell'art. 1 della presente Convenzione, intende avvalersi dell'apporto della "Associazione", apporto avente natura integrativa e non sostitutiva dei servizi prestati istituzionalmente dal "Comune";
- o che la "Associazione", ONLUS di diritto ai sensi dell'art. 10, comma 8, del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, opera, nei settori in cui rientrano le attività previste dalla Convenzione, mediante strutture locali autonome, affiliate alla stessa;
- o che, nel territorio di competenza, la struttura locale, affiliata alla "Associazione", che ha avviato esperienze concrete nei settori delle attività oggetto della Convenzione ed è in possesso dei requisiti giuridici e dei mezzi tecnici e umani necessari allo svolgimento delle attività convenzionate, è l'Associazione affiliata Auser di Persico Dosimo - C.F. 93037500191 – di seguito denominata "Associazione".

**TUTTO CIO' PREMESSO, CHE COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE
DEL PRESENTE ATTO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

Articolo 1

Oggetto

1. Il "Comune" affida alla "Associazione" lo svolgimento delle attività di seguito specificate:
 - cura e manutenzione del verde pubblico;
 - eseguire piccoli lavori di manutenzione degli immobili ed attrezzature comunali;
 - servizio di accompagnamento scuolabus alunni scuola materna;
 - gestione e custodia della piazzola adibita a centro raccolta differenziata rifiuti di Dosimo;
 - trasporto anziani e persone in stato di bisogno;
 - consegna pasti a domicilio a persone anziane indigenti;
 - servizio presso la Biblioteca Comunale;

- servizio di preparazione e pulizia tavoli presso le mense scolastiche.
- 2. La "Associazione", nel rispetto della normativa vigente in tema di volontariato – in particolare della Legge n. 266/1991 – nonché degli obiettivi e delle disposizioni diffusi dall'amministrazione comunale, provvede allo svolgimento delle sopra individuate attività.

Articolo 2

Modalità di svolgimento delle attività

1. Le modalità di svolgimento delle attività individuate nell'art. 1 della presente Convenzione dovranno essere preventivamente concordate con i competenti uffici del "Comune".
2. Le parti convengono che le sopra individuate attività potranno essere ulteriormente specificate e dettagliate nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione, sulla base delle indicazioni espresse dai competenti organi comunali. In tale caso saranno conclusi patti integrativi della presente Convenzione.

Articolo 3

Esecuzione delle attività

1. La "Associazione", per l'esecuzione delle attività individuate nell'art. 1 della presente Convenzione, si avvale della "Associazione", la quale mette a disposizione un numero di volontari adeguato sulla base delle attività svolte.
2. L'attività dei volontari non deve configurarsi come sostitutiva di quella svolta dal personale del "Comune".
3. Il "Comune" fornirà alla "Associazione" le attrezzature, i macchinari ed i materiali necessari per lo svolgimento delle attività previste dall'art. 1 della citata convenzione.

Articolo 4

Obblighi del “Comune”

1. Il “Comune” si impegna a:

- fornire ogni tempestiva informazione utile per l’espletamento delle attività individuate nell’art. 1 della presente Convenzione;
- identificare le modalità di coordinamento dell’attività dei volontari con quella istituzionale svolta dagli operatori comunali;
- garantire l’eventuale formazione ai volontari impegnati in alcune attività indicate al precedente art. 1;
- fornire, attraverso la struttura comunale competente, i supporti tecnici, operativi, organizzativi necessari per l’espletamento delle attività concordate, in particolare per i servizi che necessitano di coordinamento e di omogeneità delle prestazioni.;
- controllare e verificare periodicamente l’efficienza, l’efficacia, la quantità e la qualità del servizio prestato dalla “Associazione” attraverso incontri/relazioni e richieste, alla “Associazione”, di informazioni riguardanti i risultati delle prestazioni.

Articolo 5

Obblighi della “Associazione”

1. La “Associazione” si impegna, oltre al rispetto degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione, a garantire:

- l’esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità, per il tempo concordato, le attività oggetto della Convenzione, fatta salva la facoltà di recedere in ogni momento secondo le modalità enunciate nel successivo art. 10;
- il rispetto della libertà e della dignità personale e sociale dell’utente, delle sue convinzioni religiose e opinioni politiche;

- la competenza specifica per le attività oggetto della presente Convenzione;
- l'osservanza del programma di servizio e delle modalità di coordinamento con gli operatori comunali stabiliti dal "Comune";
- il rispetto degli scopi e delle metodologie indicate dai comitati organici comunali;
- la tempestiva informazione in merito a ogni variazione e novità utile alla corretta gestione del servizio;
- i nominativi dei volontari impiegati nelle attività oggetto di convenzione e con gli eventuali aggiornamenti in caso di variazioni, tenendo conto dei rischi di forza maggiore;
- la stipula di apposita polizza assicurativa, per i volontari che prestano la loro opera, contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività convenzionate, nonché per la responsabilità civile verso i terzi in qualsiasi evento o danno generato dallo svolgimento delle suddette attività, tenendo indenne il "Comune" da qualunque responsabilità per danno o infortunio, anche *in itinere*, che dovessero verificarsi a seguito dell'espletamento delle attività in parola.

Articolo 6

Responsabilità

1. La "Associazione" opera mediante la struttura locale affiliata.
2. Responsabili diretti della gestione del servizio sono, in rappresentanza del "Comune", il Sig. Bigoli geom. Gianluigi, e, in rappresentanza della "Associazione", il Sig. Vaccari Fernando.
3. I responsabili della gestione vigilano, reciprocamente, sullo svolgimento delle rispettive attività avendo cura di verificare che gli operatori rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli utenti e dei fruitori delle attività stesse e che queste ultime

vengano svolte con modalità tecniche corrette e nel rispetto delle normative specifiche del settore.

Articolo

Rimborso delle spese

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 4 della Legge n. 266/1991, il "Comune" riconosce un rimborso spese, **di entità pari a Euro 4.000,00 (quattromila)** volto a coprire:
 - o gli oneri derivanti dalla polizza assicurativa per i volontari, che la "Associazione" è tenuta a stipulare secondo quanto previsto dall'art. 4 della Legge n. 266/1991;
 - o la quota-parte delle spese di funzionamento della "Associazione";
 - o le spese eventualmente sostenute a livello locale per la formazione dei volontari;
 - o le spese vive che i volontari, impegnati nelle attività convenzionate, dovessero assumere.
2. La liquidazione del rimborso avverrà su richiesta dell'Associazione "Auser Volontariato" Comprensoriale di Cremona con cadenza annuale da versare alla "Associazione" con le seguenti modalità:
Gruppo Banco Popolare – sportello Cremona Agenzia 2 –
Codice IBAN: IT 85 B 05034 11420 0000178935
3. Eventuali modificazioni delle modalità di pagamento debbono essere preventivamente stabilite in accordo tra le parti. In assenza di detto accordo, risultante da atto scritto, i pagamenti eseguiti in conformità alle modalità già indicate sono da ritenersi validi ed esonerano il "Comune" da qualsiasi responsabilità.

4. Le parti si danno atto che i rimborsi spese spettanti alla "Associazione" sono fuori del campo di applicazione dell'IVA, in virtù di quanto previsto dall'art. 8 della Legge n. 266/1991.

Articolo 8

Durata

1. La Convenzione decorre dal 1° gennaio 2014 e avrà durata di un anno, con scadenza il 31 dicembre 2014, rinnovabile previa verifica del buon livello delle prestazioni rese e dei relativi impegni finanziari.

Articolo 9

Risoluzione del rapporto

1. E' attribuita a ciascuna delle parti la facoltà di recedere dalla presente Convenzione dandone preavviso all'altra parte al termine di almeno due mesi, con raccomandata con ricevuta di ritorno.
2. Nel caso in cui il "Comune" accerti a mezzo di apposita relazione da parte dei competenti organi comunali che i servizi convenzionati non sono forniti in conformità a quanto concordato ovvero non sono eseguiti con la dovuta diligenza, oppure che sussistono comunque situazioni tali da vanificare la realizzazione delle attività descritte nel prece- te art. 1 della presente Convenzione, dopo aver contestato almeno tre volte al mezzo di lettera raccomandata, alla "Associazione" le irregolarità rilevate, può dichiarare la risoluzione del rapporto. La stessa procedura con le stesse conseguenze può essere attivata dalla "Associazione" qualora venga riscontrata adempienza, anche parziale, da parte del Comune degli obblighi di cui all'art. 4
3. In caso di recesso da una delle due parti, spetterà all'altra parte il rimborso delle spese affrontate nel corso dell'attività svolta fino a quel momento.

Articolo 10

Sospensione o riduzione del servizio

1. Il servizio prestato dalla "Associazione" non può essere sospeso o ridotto, salvo:
 - o i casi di forza maggiore, non imputabili alla "Associazione";
 - o in presenza di cause gravi, dovute al "Comune".
2. La "Associazione" ha l'obbligo di comunicare ai competenti organi comunali, con la massima sollecitudine, i casi di forza maggiore o le cause ostative imputabili al "Comune" che dovessero comportare la sospensione o la riduzione del servizio.

Articolo 11

Clausola compromissoria

1. Le parti si impegnano a risolvere amichevolmente tutte le controversie che dovessero comunque insorgere tra loro in dipendenza della presente Convenzione.
2. In caso di mancato accordo, qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente accordo, sarà devoluta alla competenza di un collegio arbitrale composto da tre membri, due dei quali nominati uno da ciascuna della Parti, e il terzo, con funzioni di Presidente nominato di comune accordo dai primi due o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Cremona, su ricorso della Parte più diligente. Il medesimo Presidente del Tribunale di Cremona dovrà, inoltre, su istanza della Parte interessata, nominare l'arbitro della Parte che non vi avesse provveduto entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della lettera racc. a.r. con la quale l'altra Parte ha manifestato la volontà di adire il collegio arbitrale.
3. Il collegio arbitrale, avrà sede in Cremona.
4. Il collegio deciderà in via irrituale, secondo equità, entro il termine massimo di 90 (novanta) giorni dalla sua costituzione e il relativo lodo sarà inappellabile.

5. Le spese per la costituzione e il funzionamento del collegio arbitrale saranno anticipate dalla Parte che ne richiede l'intervento e graveranno definitivamente sulla Parte soccombente.

Articolo 12

Foro competente

1. Per le materie non delegabili ad arbitri sarà competente il Foro di Cremona.

Articolo 13

F *Registrazione della Convenzione*

1. La presente Convenzione, è esente sia dall'imposta di bollo che dall'imposta di registro in virtù del disposto dell'art. 8 della Legge n. 266/1991.

Articolo 14

Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione si fa rinvio alle norme del Codice Civile e alle disposizioni legislative nazionali e regionali che regolano l'attività del volontariato.

Letto, approvato e sottoscritto a Persico Dosimo, il 10.01.2014

Per il Comune

di Persico Dosimo

(Bigoli geom. Gianluigi)



Per l'Associazione

"AUSER Volontariato"

di CREMONA

(Tonarelli Agostino)



Per "l'Associazione affiliata AUSER"

di Persico Dosimo


(Vaccari Fernando)

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c. le parti dichiarano di aver approvato e sottoscritto specificamente le seguenti clausole contenute negli articoli:

- 2 (Modalità di svolgimento delle attività)
- 5 (Obblighi della "Associazione")
- 6 (Responsabilità)
- 9 (Risoluzione del rapporto)
- 10 (Sospensione o riduzione del servizio)
- 11 (Clausola compromissoria)
- 12 (Foro competente)

Per il Comune

di Persico Dosimo


.....
.....
(Bigoli geom. Gianluigi)



Per l'Associazione


"AUSER Volontari

di CREMONA


.....
(Tonarelli Agostino)

Per "l'Associazione

di Persico Dosimo


.....
(Vaccari)